

diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è inserito il seguente: «Art. 16-*bis* (Commissione per l'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero) - 1. È istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria una commissione incaricata di attestare la sussistenza dei requisiti di accesso ai contributi per la stampa italiana all'estero di cui al presente decreto legislativo, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana. Ai componenti della commissione di cui al presente articolo non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è sostituito dal seguente: «2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo alla diffusione delle modalità di accesso ai contributi e alla trasmissione al Dipartimento dei documenti istruttori presentati dalle imprese editrici».

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono soppresse le parole: «attestati dal competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria».

4. Al comma 4 dell'articolo 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286 la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulla diffusione di locali mezzi di informazione che presentano domande di accesso ai contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato."».

Art. 12

12.1

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile.» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;*

12.2

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non ulteriormente prorogabile»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti «7,7 milioni»*

d) *sopprimere il comma 4.*

12.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:

“, non ulteriormente prorogabile”.

12.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

12.5

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 2.

12.6

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «del primo diritto utile» con le seguenti: «dei diritti utili»;
 - b) al secondo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;
-

12.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ", ovvero, della pensione anticipata", fino alla fine del periodo.

12.8

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;
 - b) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti: «7,7 milioni»;
-

12.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole : "pari al 60 per cento", con le seguenti: "pari all'80 per cento".

Conseguentemente:

- 1) al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole : "5,8 milioni", con le seguenti: "8 milioni";

2) *al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "8,3 milioni", con le seguenti: "12 milioni".*

12.10

PIRRO, PATUANELLI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.»

12.11

PAROLI, SILVESTRO

Sopprimere il comma 4.

12.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

12.13

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 4.

12.14

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «6.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro»;*

b) *sostituire ovunque ricorrano le parole: «1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "2,6 milioni di euro per l'anno 2024, 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2027»;*

c) *dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

12.15

MATERA

Al comma 6, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

12.16

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la Italia Trasporto Aereo S.p.A è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, attingendo, in via prioritaria, per le nuove assunzioni dal bacino di lavoratori in cassa integrazione salariale.».

12.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Italia Trasporto Aereo S.p.A. è tenuta ad assumere prioritariamente dal bacino dei dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., collocati in trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori in possesso delle professionalità analoghe a quelle necessarie al proprio organico."

12.0.1

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a 2.000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e trentacinque anni di età per il conseguimento presso un centro di formazione ferroviaria riconosciuto dalla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ai sensi delle linee guida per il riconoscimento dei centri di formazione del 27 ottobre 20210 del certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019.

2. Il buono di cui al comma 1 può essere riconosciuto per una sola volta, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

12.0.8

BASSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6."»

12.0.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge n. 92 del 18 luglio 2012)

1. L'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012 si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi.»

12.0.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria.»

12.0.11

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.";

b) all'articolo 17, comma 3, dopo le parole "sono adeguate al rischio rilevato" è aggiunto il seguente inciso: *"e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d)".».*
